

Programma di incentivazione OPTIVENT per impianti di ventilazione efficienti Regolamento di incentivazione

Edizione 10.12.2018, Energie Zukunft Schweiz (www.ezs.ch)

Optivent, programma di incentivazione ProKilowatt, sovvenziona la sostituzione di impianti di ventilazione o dei relativi componenti. Occorre rispettare o tenere presente le seguenti condizioni tecniche (A) e generali (B) di ammissibilità.

A) Condizioni tecniche di ammissibilità

Condizioni di ammissibilità per i motori:

1. IE 3 con convertitore di frequenza
2. IE 4 (o superiore) con o senza convertitore di frequenza

Condizioni di ammissibilità ventilatori:

3. Secondo l'OEN, appendice 2.19, i ventilatori **con una potenza elettrica assorbita tra 125 W e 500 kW** possono essere commercializzati se soddisfano i requisiti del regolamento (UE) n. 327/2011. I ventilatori (incl. motore elettrico e sistema di controllo) in questa gamma di potenza devono raggiungere il grado di efficienza minimo N specificato nel regolamento. Dall'1.1.2015 si applica il secondo livello di requisiti ErP2015.

I ventilatori assiali, centrifughi e a flusso misto possono essere sovvenzionati da ProKilowatt se sono inclusi nel regolamento (UE) n. 327/2011 del 30 marzo 2011 e se raggiungono almeno i seguenti gradi di efficienza N superiori ai requisiti del regolamento:

Tipo di ventilatore	Categoria di misura	Categoria di efficienza (rendimento statico o totale)	Grado di efficienza ErP2015 secondo reg. 327/2011	Rendimento ProKilowatt
Ventilatore assiale	A,C	statico	N ≥ 40	N ≥ 50
Ventilatore assiale	B,D	totale	N ≥ 58	N ≥ 64
Ventilatore centrifugo e a flusso misto	A,C	statico	N ≥ 61	N ≥ 62
Ventilatore centrifugo e a flusso misto	B,D	totale	N ≥ 64	N ≥ 65

*Valori per ventilatore centrifugo con pale flesse all'indietro con alloggiamento; altre configurazioni hanno valori diversi.

Tabella 5: requisiti di efficienza per ventilatori

Per i ventilatori con variatore di velocità (FU) e per i ventilatori con angolazione delle pale modificabile in movimento si può utilizzare il fattore di compensazione parziale del carico Cc.

4. È anche possibile sovvenzionare i ventilatori **con una potenza elettrica assorbita > 500 kW**, a condizione che rispettino i requisiti sopracitati. In questo ambito si utilizzano le formule del regolamento (UE) n. 327/2011 per calcolare il rendimento minimo con i parametri di pendenza per la gamma di potenza compresa tra 10 e 500 kW.
5. I ventilatori a flusso incrociato e i ventilatori **con una potenza assorbita inferiore a 125 W** non vengono sovvenzionati da ProKilowatt.
6. I ventilatori con **convertitore di frequenza** sono ammissibili solo se dotati di funzionamento in base alle necessità.

B) Condizioni generali di ammissibilità e indicazioni

1. La data di inizio del programma è lo 01.01.2017. Le domande verranno prese in considerazione solo dopo questa data.
2. Le domande possono essere presentate solo prima della decisione definitiva (come data di riferimento si applica l'ultima firma apposta sul contratto/ordine tra il cliente e il fornitore). Gli impianti già installati in loco non possono ricevere una sovvenzione a posteriori.
3. La riduzione del consumo di elettricità è ottenuta mediante misure di efficienza, vale a dire riducendo i consumi pur mantenendo gli stessi effetti.
4. L'attuazione delle misure e la riduzione del consumo di elettricità hanno luogo in Svizzera.
5. L'importo indicato nell'approvazione della sovvenzione è una stima. Se il risparmio di elettricità ottenuto con l'attuazione della misura è inferiore o superiore alle previsioni, l'importo della sovvenzione verrà ridotto o aumentato proporzionalmente, in modo da mantenere l'efficacia dei costi della sovvenzione specificata nel documento di approvazione. L'importo assoluto della sovvenzione subirà una riduzione o un aumento proporzionale anche nel caso in cui i costi per l'attuazione della misura risultino inferiori o superiori a quanto documentato. Un eventuale aumento a posteriori dell'importo della sovvenzione è possibile solo se tutte le altre condizioni di ammissibilità applicabili continuano a essere rispettate e se i fondi del programma sono ancora disponibili.
6. Per dimostrare l'attuazione e i costi effettivi è necessario presentare una copia della/e fattura/e dell'opera nella quale sono indicati dettagliatamente i singoli lavori e i costi di ciascuna misura. La documentazione e la prova del risparmio devono essere inviate via e-mail a optivent@ezs.ch. Si prega di notare che l'attuazione deve essere completata entro 12 mesi dalla data di approvazione della sovvenzione. In caso di ritardo nell'attuazione, prima della scadenza è necessario presentare a Energie Zukunft Schweiz una richiesta di proroga dei termini indicando in breve il motivo.
7. Nell'anno successivo all'attuazione, il richiedente deve garantire a Energie Zukunft Schweiz, o alle organizzazioni da essa incaricate, l'accesso agli impianti sovvenzionati ai fini di eventuali controlli a campione.
8. Non è consentito ricevere doppie sovvenzioni tramite altri programmi ProKilowatt. Se per le misure da finanziare si ricevono sovvenzioni aggiuntive di terze parti (per es. cantoni, comuni, fornitori di energia, fondazioni, ecc.), è necessario informare Energie Zukunft Schweiz. Eventualmente, i fondi di ProKilowatt vanno ridotti se la somma di tutte le sovvenzioni ricevute supera la quota massima di contributo ammisible.
9. L'impresa o la proprietà dell'edificio in cui viene attuata la misura non deve essere obbligata a svolgere tale opera da un accordo sugli obiettivi o da un'analisi cantonale dei consumi energetici.
10. La misura non può essere conteggiata come provvedimento non economico per un eventuale rimborso del supplemento di rete.
11. I contributi ricevuti sulla base di dichiarazioni non vere o incomplete possono essere revocati e devono essere restituiti a Energie Zukunft Schweiz. I richiedenti coinvolti potranno essere esclusi dalla partecipazione ad altri programmi di incentivazione di Energie Zukunft Schweiz. Energie Zukunft Schweiz si riserva il diritto di notificare l'Ufficio federale dell'energia.
12. Le decisioni di Energie Zukunft Schweiz sui contributi (approvazione, rifiuto) e sui relativi importi non sono negoziabili. Non sussiste la possibilità di inviare un reclamo.
13. Non sussiste alcun diritto a ricevere i contributi del programma di incentivazione Optivent.
14. Il contributo è una sovvenzione ai sensi dell'art. 18 cpv. 2 lett. a della LIVA. Per la sovvenzione non è dovuta l'IVA. Tuttavia, se i destinatari sono legittimati alla deduzione dell'imposta precedente, la loro deduzione sull'imposta precedente deve essere ridotta in modo proporzionale (art. 33 cpv. 2 LIVA).
15. Con riserva di modifiche al presente regolamento. La versione più aggiornata del regolamento di incentivazione è disponibile su www.opti-vent.ch.